“Allegato X”

PIANO DI FABBISOGNO DEL PERSONALE 2024/2026

COMUNE DI ROCCARASO

PROVINCIA DI L'AQUILA

PIANO TRIENNALE

DEI FABBISOGNI DI PERSONALE

2025 / 2027

Indice:

a. Premessa
b. L’organizzazione dell’ente
c. Le scelte organizzative
d. Il fabbisogno di personale a tempo indeterminato
e. Il fabbisogno di personale a tempo determinato o altre forme flessibili di lavoro
f. Quantificazione risorse decentrate

a) Premessa

L'**articolo 6**, comma 2, del **d**. **lgs**. **165/2001** prevede che le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate dal Dipartimento della Funzione Pubblica.

Il Piano dei Fabbisogni deve essere predisposto sulla base di una rigida normativa di legge che impone limiti di varia natura agli Enti locali in tema di reclutamento del personale ed in particolare:

Il superamento della "dotazione organica"

L'art.6 del Decreto Legislativo 165/2001, come modificato dall'art.4 del Decreto legislativo 75/2017, ha introdotto il superamento del tradizionale concetto di "dotazione organica" che, come indicato nelle "Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle Pubbliche Amministrazioni " emanate dal Ministero per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione (documento registrato presso la Corte dei Conti il 9 luglio 2018 -Reg.ne-Succ.1477 e pubblicato in Gazzetta Ufficiale-Serie Generale n.173 del 27 luglio 2018), si sostanzia ora in un valore finanziario di spesa massima sostenibile previsto dalla vigente normativa (che per gli Enti Locali è rappresentato dal limite di spesa di personale media con riferimento al triennio 2011-2013 ex art.1, commi 557 e successivi, Legge 27 dicembre 2006,n. 296);

Limite di spesa previsto dall'art. 1 comma 557 e 562 della legge 296/2006.

562. Per gli enti **non sottoposti alle regole del patto di stabilità interno**, le spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, non devono superare la spesa di personale media triennio 2011-2013 (art. 1 comma 557/quater L 296/2006). Gli enti di cui al primo periodo possono procedere all'assunzione di personale nel limite delle cessazioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato complessivamente intervenute nel precedente anno, ivi compreso il personale di cui al comma 55. La spesa media sostenuta per il personale nel triennio 2011-2013 dal Comune di Roccaraso è pari ad **Euro 1.089.520,09**.

COMUNE DI Roccaraso						
Dotazione organica - Spesa personale massima sostenibile triennio 2025/2027						
voci di spesa	anno 2011 consuntivo	anno 2012 consuntivo	anno 2013 consuntivo	anno 2024 prev./ass.	anno 2025 preventivo	anno 2026 preventivo
Trattamento fondamentale	739.809,82	643.398,98	595.965,21	745.083,16	745.083,16	745.083,16
Trattamento accessorio	56.920,78	57.096,70	74.799,60	66.000,00	66.000,00	66.000,00
Oneri riflessi	221.872,42	183.389,45	181.802,88	202.059,15	202.059,15	202.059,15
Irap	70.793,35	58.793,99	56.105,62	61.339,39	61.339,39	61.339,39
Personale in convenzione	13.250,00	52.900,05	56.576,73	82.498,45	82.498,45	82.498,45
Personale interinale	16.553,62	56.535,11	90.301,98	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Altre spese per il personale	18.116,28	14.508,84	9.053,86	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Arrotondamenti	5,00	5,00	5,00			
totale parziale	1.137.321,27	1.066.628,12	1.064.610,88	1.184.980,15	1.184.980,15	1.184.980,15
eventuali esclusioni di spesa						
eventuali nuove assunzioni consentite dal DPCM per gli enti "virtuosi"						
totale esclusioni di spesa	0,00	0,00	0,00	114.403,30	114.403,30	114.403,30
totale annuo	1.137.321,27	1.066.628,12	1.064.610,88	1.070.576,85	1.070.576,85	1.070.576,85
totale spesa triennio 2011/2013	3.268.560,27					
media spesa triennio 2011/2013	**1.089.520,09**					
			saldo	**18.943,24**	**18.943,24**	**18.943,24**

Limite art. 9 comma 28 DL 78/2010 convertito in Legge 122/2010

28. A decorrere dall'anno 2011, le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, incluse le Agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, gli enti pubblici non economici, le università e gli enti pubblici di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura fermo quanto previsto dagli articoli 7, comma 6, e 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa**, nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009**. Per le medesime amministrazioni la spesa per personale relativa a contratti di formazione-lavoro, ad altri rapporti formativi, alla somministrazione di lavoro, nonché al lavoro accessorio di cui all'articolo 70, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni ed integrazioni, non può essere superiore al 50 per cento di quella sostenuta per le rispettive finalità nell'anno 2009. I limiti di cui al primo e al secondo periodo non si applicano, anche con riferimento ai lavori socialmente utili, ai lavori di pubblica utilità e ai cantieri di lavoro, nel caso in cui il costo del personale sia coperto da finanziamenti specifici aggiuntivi o da fondi dell'Unione europea; nell'ipotesi di cofinanziamento, i limiti medesimi non si applicano con riferimento alla sola quota finanziata da altri soggetti. Le disposizioni di cui al presente comma costituiscono principi generali ai fini del coordinamento della finanza pubblica ai quali si adeguano le regioni, le province autonome, gli enti locali e gli enti del Servizio sanitario nazionale. Per gli enti locali in sperimentazione di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 , per l'anno 2014, il limite di cui ai precedenti periodi è fissato al 60 per cento della spesa sostenuta nel 2009. **A decorrere dal 2013** gli enti locali possono superare il predetto limite per le assunzioni strettamente necessarie a garantire l'esercizio **delle funzioni di polizia locale, di istruzione pubblica e del settore sociale nonché per le spese sostenute per lo svolgimento di attività sociali mediante forme di lavoro accessorio di cui all'articolo 70, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276**. Le limitazioni previste dal presente comma non si applicano alle regioni e agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. **Resta fermo che comunque la spesa complessiva non può essere superiore alla spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009.**
La spesa per il personale a tempo determinato sostenuta dal Comune di Roccaraso nell'esercizio 2009 è pari ad **Euro 244.039,52.**

Limite art. 33 del D.L. 34/2019 convertito con modificazioni in L 28 giugno 2019 n. 58.

Il D.L. 34/2019ha introdotto un nuovo vincolo per procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato. In particolare, l'art.33, comma 2, del Decreto-Legge 30 aprile 2019, n.34, prevede che "A decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma, anche per le finalità di cui al comma1, i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, **non superiore al valore soglia** definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, **della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione.** Con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono individuate le fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica e le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per i comuni che si collocano al di sotto del valore soglia prossimo al valore medio, nonché un valore soglia superiore cui

convergono i comuni con una spesa di personale eccedente la predetta soglia superiore. I comuni che registrano un rapporto compreso tra i due predetti valori soglia non possono incrementare il valore del predetto rapporto rispetto a quello corrispondente registrato nell'ultimo rendiconto della gestione approvato. I comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti che si collocano al di sotto del valore soglia di cui al primo periodo, che fanno parte delle "unioni dei comuni" ai sensi dell'articolo 32 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al solo fine di consentire l'assunzione di almeno una unità possono incrementare la spesa di personale a tempo indeterminato oltre la predetta soglia di un valore non superiore a quello stabilito con decreto di cui al secondo periodo, collocando tali unità in comando presso le corrispondenti unioni con oneri a carico delle medesime, in deroga alle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa di personale. I predetti parametri possono essere aggiornati con le modalità di cui al secondo periodo ogni cinque anni. I comuni in cui il rapporto fra la spesa di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle predette entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati risulta superiore al valore soglia superiore adottano un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un turn over inferiore al 100 percento. A decorrere dal 2025 i comuni che registrano un rapporto superiore al valore soglia superiore applicano un turn over pari al 30 per cento fino al conseguimento del predetto valore soglia. Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n.75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018.

Il Comune di Roccaraso nel 2024 si colloca fra gli Enti che rilevano una spesa di personale al di sotto del valore soglia fissato per i Comuni sino a 2.000 abitanti nel 28,60% delle Entrate correnti. La spesa di personale del Comune di Roccaraso si ferma al 22,76% delle entrate correnti un valore che consente all'Ente di programmare assunzioni di personale entro un valore calcolato di Euro 216.394,92.

Alle risorse che scaturiscono dal calcolo della spesa di personale effettuato secondo il metodo previsto dal DPCM 17 marzo 2023 vanno ad aggiungersi le risorse che troveranno origine dal collocamento in pensione delle seguenti figure professionali.

CALCOLO MARGINI ASSUNZIONALI - Anno 2025 (DPCM 17 marzo 2020)

COMUNE DI ROCCARASO

Step 1 - DETERMINAZIONE VALORE SOGLIA art. 4

Popolazione	1.600
Fascia di riferimento	**B**
Valore 1° soglia	**28,6%**
Valore 2° soglia	**32,6%**

Step 2 - CALCOLO RAPPORTO

SPESE DI PERSONALE 2024		Cod. Piano dei conti integrato
Redditi da lavoro dipendente	794.582,77	U.1.01.00.00.000
Incentivi funzioni tecniche (da sottrarre)	0,00	
Rimborso spese personale comandato (da aggiungere)		U.1.09.01.00.000
Somministrazione	24.253,96	U.1.03.02.12.001
Quota LSU in carico all'ente		U.1.03.02.12.002
Collaborazioni coordinate e a progetto		U.1.03.02.12.003
Altre forme di lavoro flessibile	23.696,35	U.1.03.02.12.999
	842.533,08	

ENTRATE CORRENTI	
Entrate rendiconto anno 2023	3.834.337,27
Entrate rendiconto anno 2022	3.579.848,50
Entrate rendiconto anno 2021	3.927.450,58
Media	**3.780.545,45**
Fondo crediti dubbia esigibilità 2023	78.000,00
ENTRATE DA CONSIDERARE	**3.702.545,45**

Rapporto	**22,76%**

Step 3 - VALUTAZIONE CAPACITA' SPESA

Limite teorico	1.058.928,00	
Margine	**216.394,92**	VALORE INCREMENTO DA UTILIZZARE

Step 3b - VERIFICA LIMITE MAX ANNO 2022 (art. 5)

Percentuale massima incremento spesa	**33,0%**	
Spesa di personale da rendiconto 2018	1.089.520	
Incremento massimo	**359.541,63**	Non utilizzare

Step 3c - UTILIZZO CAPACITA' ASSUNZIONALI RESIDUE DA TURNOVER

Margini assunzionali da turnover ancora disponibili quinquennio 2015-2019		
Totale teorico spazi assunzionali	0,00	
SOMMA Alternativa	**216.394,92 €**	Da utilizzare se maggiore della capacità di spesa ma nel limite del valore massimo 2022

b. **L'organizzazione dell'ente**

Con atto di Giunta Comunale n. 131 del 20 ottobre 2023 il Comune di Roccaraso ha adottato la nuova Macrostruttura organizzativa dell'Ente disponendo come di seguito:

1. **Di approvare** la nuova macrostruttura del Comune di Roccaraso, nell'organigramma riportato nell'**Allegato** "**A**" e la conseguente assegnazione del personale, parte integrante del presente atto deliberativo;

2. **Di dare atto che** il nuovo assetto organizzativo tiene conto:
   - dell'analisi di bisogni per settori omogenei;
   - della programmazione del fabbisogno di personale;
   - della ristrutturazione in corso dei rapporti tra il Comune e la società pubblica e della esternalizzazione dei servizi in regime di "*in house providing*";

3. **Di dare atto, altresì, che** in funzione degli esiti della Unione dei Comuni dell'Alto Sangro il modello organizzativo subirà ulteriori modifiche ed aggiornamenti anche in relazione alla condivisione di risorse e personale che con la Unione si attuerà;

4. **Di stabilire che:**
   - alla gestione dei settori, quali macro articolazioni funzionali del Comune, è preposto personale appartenente alla Elevata Qualificazione del CCNL 2019-2021 , con posizione di lavoro di elevata responsabilità con elevata autonomia decisionale e che ciascuna di tali posizioni costituisce oggetto di un incarico a termine di EQ, conferito in conformità all'art. 18 del presente CCNL.;
   -tali posizioni richiedono responsabilità amministrative e di risultato, a diversi livelli, in ordine alle funzioni specialistiche e/o organizzative affidate implicante competenze istruttorie e la firma del provvedimento finale di competenza, conoscenze altamente specialistiche, capacità di lavoro in autonomia accompagnata da un grado elevato di capacità gestionale, organizzativa, professionale atta a consentire lo svolgimento di attività di conduzione, coordinamento e gestione di funzioni organizzativamente articolate di significativa importanza e responsabilità e/o di funzioni ad elevato contenuto professionale e specialistico, implicanti anche attività progettuali, pianificatorie e di ricerca e sviluppo;
5. **Di disporre che** il nuovo macro modello organizzativo entra in vigore con l'attuazione del piano occupazionale per la parte relativa al reclutamento del personale apicale necessario a coprire tutti i settori ed appartenente all'area dei funzionari e di elevata qualificazione o, medio tempore, nelle more dell'espletamento dei concorsi previsti, con la disponibilità di personale con la necessaria qualificazione, a tempo determinato o in regime di convenzione e/o di utilizzazione a scavalco da altri enti;

DOTAZIONE ORGANICA

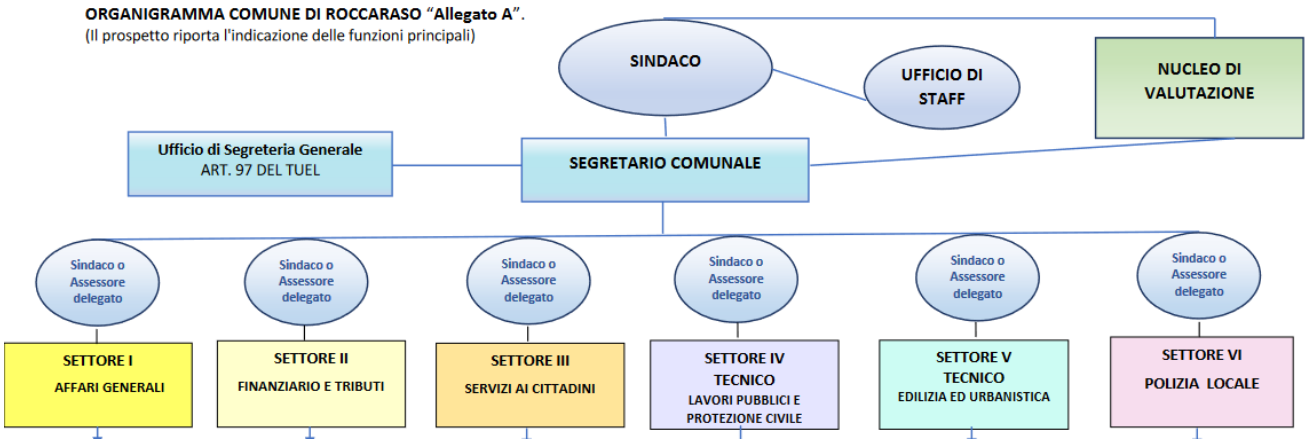

c. I servizi gestiti

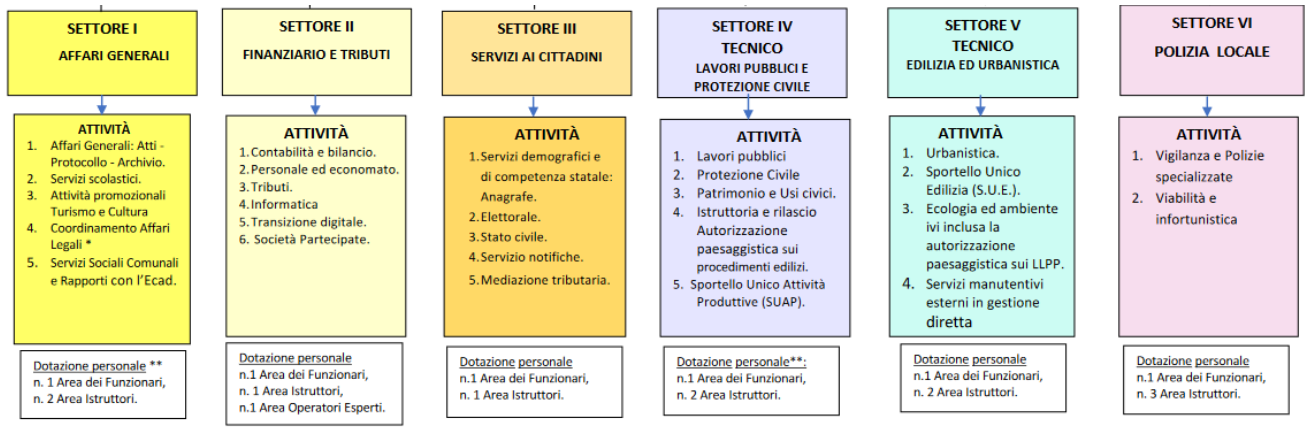

**** Il Comune non possiede Avvocatura e/o Servizi legali interni. In ragione di ciò, gli Affari legali sono Gestiti dai Responsabili competenti per materia rispetto alla questione da trattare .Il coordinamento si occupa della gestione amministrativa dei rapporti con i legali esterni, mentre i rapporti con i legali relativi alla materia sono di competenza dei Responsabili cui la questione afferisce.***

***** La dotazione di personale assegnata a ciascun Settore tiene conto del personale comunale dipendente in servizio, di quello in convenzione e della dotazione prevista nel Piano occupazionale 2023-2025.***

c. Le scelte organizzative

Con decorrenza dal mese di gennaio 2024 è stato assunto in servizio con contratto di prestazione d'opera un tecnico per gestire le funzioni collegate con il PNRR. L'assunzione ha durata triennale e quindi sarà attiva almeno sino al 31 dicembre 2026. La prestazione d'opera del professionista consente al Comune di migliorare sensibilmente la capacità di gestione dei numerosi investimenti messi in campo negli ultimi mesi.

Le scelte organizzative che il Comune di Roccaraso deve gestire sono determinate dall'esigenza di coprire i posti di organico soprattutto nell'area delle elevate qualificazioni. Ad oggi è presente in servizio di Ruolo una sola figura appartenente all'area delle Elevate Qualificazione a fronte delle 5 figure di pochi anni fa. Inoltre si annuncia il pensionamento di diverse figure professionali e quindi un intenso programma di rinnovo.

d. **Il fabbisogno di personale a tempo indeterminato**

Il programma di assunzioni per il triennio 2025/2027 prevede l'assunzione delle figure professionali riportate nel prospetto allegato.

FABBISOGNO DI PERSONALE TRIENNIO 2025/2027

Reclutamento personale a tempo indeterminato

N.	Profilo professionale	Cat.	Spesa annua	Modalità di copertura posto	2025	2026	2027
1	Istruttore Tecnico	C 1	30.000,00	- procedura concorsuale	15.000,00	30.000,00	30.000,00
2	Istruttore Tecnico	C 1	30.000,00	- procedura concorsuale	15.000,00	30.000,00	30.000,00
3	Istruttore Amm. Contabile	C 1	30.000,00	- procedura concorsuale	15.000,00	30.000,00	30.000,00
4	Istruttore Amm. Contabile	C 1	30.000,00	- procedura concorsuale	15.000,00	30.000,00	30.000,00
5	Funzionario EQ Tecnico	D 1	38.000,00	- procedura concorsuale	38.000,00	38.000,00	38.000,00
6	Funzionario EQ Contabile	D 1	38.000,00	- procedura concorsuale	0,00	0,00	38.000,00
7	Funzionario EQ Vigilanza	D 1	38.000,00	- procedura concorsuale	0,00	38.000,00	38.000,00
8	Operatori Esperti	B 1	28.000,00	- procedura concorsuale	28.000,00	28.000,00	28.000,00
9	Operatori Esperti	B 1	28.000,00	- procedura concorsuale	28.000,00	28.000,00	28.000,00
10	Operatori Esperti	B 1	28.000,00	- procedura concorsuale	0,00	28.000,00	28.000,00
	Spesa complessiva a regime		**318.000,00**		**154.000,00**	**270.000,00**	**318.000,00**

NOTE

Contenuto del piano triennale dei fabbisogni di personale, modalità di reclutamento e profili professionali: nel piano triennale dei fabbisogni devono essere previsti eventuali processi di mobilità esterna (tenendo conto dell'art. 1, comma 47, della L. n. 311/2004, dell'art. 14, comma 7, del D.L. n. 95/2012, nonché dell'art. 30 del D.Lgs. 30/3/2001, n. 165), eventuali progressioni di categoria ai sensi dell'art. 22, comma 15, del D.Lgs. n. 75/2017, oltre che le modalità di reclutamento di nuovo personale, nel rispetto della normativa vigente in materia di assunzioni, di cui agli artt. 20 e 35 del D.Lgs. 30/3/2001, n. 165. Infine, deve essere indicato l'eventuale ricorso ai rapporti di lavoro flessibile, il rispetto delle assunzioni obbligatorie di cui alla L. n. 68/1999, nonché dare puntualmente conto dell'eventuale applicazione dell'art. 6-bis del D.Lgs. 30/3/2001, n. 165 in materia di esternalizzazione di servizi, tenendo conto che un'eventuale reinternalizzazione è subordinata al rispetto della normativa in materia di accesso all'impiego nonché all'invarianza degli oneri a carico della finanza pubblica. L'individuazione dei profili professionali dovrà essere coerente con le funzioni che l'amministrazione è chiamata a svolgere, della struttura organizzativa, delle responsabilità connesse a ciascuna posizione, il tutto finalizzato a definire un ordinamento professionale in linea con i principi di efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini ed in grado di perseguire gli obiettivi dell'Ente.

e. **Il fabbisogno di personale a tempo determinato o altre forme flessibili di lavoro**

- l'art. 1 del D.L. n. 80/2021, che ha previsto la possibilità per tutti gli Enti locali coinvolti nell'attuazione dei progetti del PNRR (quindi anche Comuni, Città metropolitane, Unioni di Comuni) di effettuare assunzioni a tempo determinato e conferire incarichi di collaborazione a valere sulle risorse del PNRR. Ai sensi della norma sopra richiamata dal mese di Gennaio è in servizio presso l'Ente un tecnico con incarico professionale addetto alla gestione dei procedimenti amministrativi e tecnici legati al PNRR;
- A tempo determinato il comune di Roccaraso deve fare ricorso per sopperire alla carenza di figure in servizio nell'area delle elevate qualificazioni in attesa di espletare forme di assunzione ordinarie a seguito di concorso pubblico;
- Continua a manifestarsi l'esigenza di assumere personale a tempo determinato per il servizio di mensa scolastica e per il servizio di polizia urbana.

FABBISOGNO DI PERSONALE TRIENNIO 2025/2027
Reclutamento personale a tempo determinato

N.	Profilo professionale	Cat.	Spesa annua	Modalità di copertura posto	2025	2026	2027
1	Funzionario EQ Contabile (Finanziario)	D 1	27.500,00	Art. 110 D.lgs 267/2000 (Part Time 18 h)	27.500,00	38.000,00	0,00
2	Personale a convenzione (Vigilanza)	D 4	15.700,00	Convenzione Comune di Castel Di Sangro	15.700,00	0,00	0,00
3	Convenzione servizi demografici	C	15.000,00	Convenzione con altri enti	15.000,00	15.000,00	0,00
4	Personale a convenzione (Tecnico)	C 1	15.000,00	Convenzione Comune di Isernia Extra Time	15.000,00	15.000,00	0,00
5	Istruttore Tecnico	C 1	30.000,00	Art. 90 D.lgs 267/2000	30.000,00	30.000,00	30.000,00
6	Operatori Esperti Cuoca Inserviente	B	22.500,00	Da reperire tramite agenzia interinale – periodo apertura scuole	22.500,00	22.500,00	22.500,00
7	Vigili Urbani Straordinari	C	30.000,00	Reclutamento sul mercato del lavoro	30.000,00	30.000,00	30.000,00
				Totale spesa personale a tempo determinato	**165.700,00**	**150.500,00**	**82.500,00**
Escluse dai limiti							
8	Istruttore Direttivo Tecnico PNRR deroga	D	39.000,00	Da reperire sul mercato finanziamento PNRR	39.000,00	39.000,00	
9	Funzionario Tecnico	D		Convenzione a titolo gratuito			
10	Funzionario Amministrativo contabile	D		Convenzione a titolo gratuito			

FABBISOGNO DI PERSONALE TRIENNIO 2025/2027

Alle risorse che scaturiscono dal calcolo della spesa di personale effettuato secondo il metodo previsto dal DPCM 17 marzo 2020 vanno ad aggiungersi le risorse che troveranno origine dal collocamento in pensione delle seguenti figure professionali.

ELENCO PERSONALE IN USCITA - PER MOBILITA' O QUIESCENZA -

Id.	Profilo Professionale	*Ex* Cat.	Spesa annua	Motivazione	2024 (€)	2025 (€)	2026 (€)	2027
1	Operaio autista (31.05.2024)	B7	28.000,00	Coll. Pensione	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00
2	Uff. Anagrafe	C6	30.000,00	Coll. Pensione	0,00	15.000,00	30.000,00	30.000,00
3	T.D. funzionario contabile ex 110	D 1	27.500,00	Termine incarico	0,00	0,00	27.500,00	27.500,00
4	Istruttore tecnico Convenzione	C 1	15.000,00	Termine incarico	0,00	0,00	0,00	15.000,00
4	Funzionario E.Q. convenzione	D 4	15.700,00	Coll. Pensione	0,00	0,00	15.700,00	15.700,00
5	Operaio	B6	28.000,00	Coll. Pensione	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00
6	Operaio	B7	28.000,00	Coll. Pensione	0	0,00	28.000,00	28.000,00
			0		0	0	0	0
	RIDUZIONE SPESA		**152.200,00**		**11.600,00**	**26.600,00**	**140.800,00**	**155.800,00**

f. Quantificazione risorse decentrate

Viene proposto il fondo risorse decentrate per l'esercizio 2025 così come predisposto dalla società incaricata e nella misura di Euro 99.776,96.

Si allega la relazione descrittiva della costituzione del fondo di ente 2024-2025.

TUTTO QUELLO CHE
SERVE, QUANDO SERVE

Comune di ROCCARASO
Provincia dell'Aquila

Relazione avente ad oggetto la quantificazione delle risorse destinate al salario accessorio
annualità 2024

a cura dott. Claudio Geniale

Lì, dicembre 2024

1.1 - L'AMMONTARE DELLE RISORSE DI PARTE STABILE DEL FONDO DECENTRATO

L'art.79 del CCNL 16.11.2022 ha definito che la parte stabile del Fondo risorse decentrate di ciascun ente è costituita annualmente innanzitutto dalle risorse di cui all'art. 67, comma 1 e comma 2, lettere a), b), c), d), e), f), g) del CCNL 21 maggio 2018. La parte stabile del fondo pertanto è stata costituita con riferimento a quanto già prodotto per l'anno 2022, tenuto conto dei finanziamenti applicati in sede di costituzione del fondo decentrato per l'anno 2023 ovvero considerando quanto segue:

1.1.1 - Art.67, comma 1 CCNL 21.5.2018

Il "Fondo risorse decentrate", è costituito da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall'art. 31, comma 2, del CCNL del 22.1.2004, relative all'anno 2017 nell'importo di seguito espresso:

CCNL 21.5.2018	Art.67, co. 1	Il "Fondo risorse decentrate", è costituito da **un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili**, indicate dall'art. 31, comma 2, del CCNL del 22.1.2004, **relative all'anno 2017**, come certificate dal collegio dei revisori	€ 79.935,00

Esso è stato confermato in relazione a quanto già quantificato nell'anno 2022.

1.1.2 – Art.67, comma 2, lett. c) CCNL 21.5.2018

CCNL 21.5.2018	Art.67, co.2, lett. c)	dell'importo corrispondente alle **retribuzioni individuali di anzianità e degli assegni ad personam non più corrisposti al personale cessato dal servizio**, compresa la quota di tredicesima mensilità; l'importo confluisce stabilmente **nel Fondo dell'anno successivo alla cessazione dal servizio** in misura intera in ragione d'anno	€ 1.212,54

L'importo è stato adeguato, rispetto alla annualità 2022, considerando le cessazioni di personale con beneficio di RIA come da comunicazione dell'ente ovvero:

- Oddis Fabrizio, 9.3.2022;
- Di Guglielmo Paolo, 13.3.2022

1.1.3 – Art.67, comma 2, lett. a) e b)

CCNL 21.5.2018	Art.67, co.2, lett. a)	di un importo, su base annua, pari a **Euro 83,20 per le unità di personale** destinatarie del presente CCNL **in servizio alla data del 31.12.2015, a decorrere dal 31.12.2018 e a valere dall'anno 2019**	€ 1.830,00
CCNL 21.5.2018	Art.67, co.2, lett. b)	di un **importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime** di cui all'art. 64 riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria **e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali**; tali differenze **sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono gli incrementi** e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data	€ 1.374,00

Sono stati confermati gli incrementi già applicati in occasione della quantificazione del fondo decentrato anno 2022 derivanti dall'applicazione dell'art.67, comma 2, lett. a) e b) del CCNL 21.5.2018.

1.1.4 - Art.79, comma 1-bis, comma 1 lett. b) e comma 1 lett. d) CCNL 16.11.2022

In virtù di quanto previsto nelle norme sopra richiamate sono stati applicati i seguenti incrementi contrattualmente previsti:

1. € 2.112,50 ovvero € 84,50 per n. 25 unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio presso l'Unione alla data del 31/12/2018;
2. € 1.496,30 importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art. 76 (Incrementi degli stipendi tabellari) riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali (Allegato 2).

CCNL 16.11.2022	Art.79, co.1, lett. b)	un importo, su base annua, pari **a Euro 84,50 per le unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31/12/2018** (n. dipendenti 25 dipendenti)	€ 2.112,50
CCNL 16.11.2022	Art.79, co.1, lett. d)	di un importo **pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art. 76 (Incrementi degli stipendi tabellari) riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali**	€ 1.496,30

Con riferimento all'art.79, comma 1 -bis, non ricorrendo al fattispecie, non è stato applicato alcun finanziamento per corrispondere le differenze stipendiali tra B3 e B1 e tra D3 e D1.

2.2 L'AMMONTARE DELLE RISORSE DI PARTE VARIABILE DEL FONDO DECENTRATO

2.2.1 – Art.67, comma 3, lett. d) CCNL 21.5.2018

CCNL 21.5.2018	Art.67, co.3, lett.d)	importi una tantum corrispondenti alla **frazione di RIA** di cui al comma 2, lett. b), **calcolati in misura pari alle mensilità residue dopo la cessazione**, computandosi a tal fine, oltre ai ratei di tredicesima mensilità, le frazioni di mese superiori a quindici giorni; **l'importo confluisce nel Fondo dell'anno successivo alla cessazione dal servizio**	€ 215,92

Il finanziamento è stato applicato in relazione alla cessazione del dipendente D'Amico Vincenzo in data 14.10.2024.

2.2.2 – Art.80, comma 1 CCNL 16.11.2022

CCNL 16.11.2022	Art.80, co.1	Sono infine rese disponibili eventuali risorse residue di cui all'art. 79, comma 1 **(RISORSE STABILI) non integralmente utilizzate in anni precedenti**, nel rispetto delle disposizioni in materia contabile	

Non è stato esposto alcun finanziamento derivante da somme non integralmente utilizzate negli anni precedenti in quanto il dato non è al momento disponibile.

2.2.3 – Art.67, comma 3 lett. c) CCNL 21.5.2018

CCNL 21.5.2018	Art.67, co.3, lett.c)	**risorse derivanti da disposizioni di legge che prevedano specifici trattamenti economici in favore del personale**, da utilizzarsi secondo quanto previsto dalle medesime disposizioni di legge (es. INCENTIVI TECNICI, ISTAT, recupero IMU-TARI)	

Il presente finanziamento, dato da risorse derivanti da specifiche disposizioni di legge, può essere applicato oltre il limite previsto dall'art.23, comma 2 del D. Lgs. n.75/2017 solo alle condizioni imposte dall'ordinamento. In tal caso è possibile riferirsi alle incentivazioni tecniche, alle somme incentivanti per il recupero IMU-TARI e per le attività ISTAT.

2.2.4 – Art.79, comma 2 lett. d) CCNL 16.11.2022

CCNL 16.11.2022	Art.79, co. 2 lett. d)	eventuali **somme residue, dell'anno precedente, accertate a consuntivo, derivanti dall'applicazione della disciplina dello straordinario** di cui all'art. 14 del CCNL 1.04.1999	

Il presente finanziamento è applicabile solo a fronte di effettivi risparmi accertati a consuntivo nell'anno precedente. In tal caso non sono stati comunicati effettivi risparmi.

2.2.5 – Art.79, comma 2, lett. b) e c)

CCNL 16.11.2022	Art.79, co.2 lett.b)	**un importo massimo corrispondente all'1,2% su base annua, del monte salari dell'anno 1997**, relativo al personale destinatario del presente CCNL, ove nel bilancio dell'ente sussista la relativa capacità di spesa	€ 7.492,00
CCNL 16.11.2022	Art.79, co.2 lett.c)	**risorse finalizzate ad adeguare le disponibilità del Fondo sulla base di scelte organizzative, gestionali e di politica retributiva degli enti, anche connesse ad assunzioni di personale a tempo determinato**, ove nel bilancio sussista la relativa capacità di spesa; in tale ambito sono ricomprese le risorse già previste all'art. 56 quater comma 1 lettera c) del CCNL 21.05.2018 (Utilizzo dei proventi delle violazioni del codice della strada)	€ 3.000,00

Tenuto conto dei suddetti finanziamenti applicati nell'annualità 2023, se ne ripropone il finanziamento nell'anno 2024 anche in relazione alla disponibilità potenziale rispetto al limite previsto dall'art.23, comma 2 del D. Lgs. n.75/2017. E' evidente che tale finanziamento potrà essere confermato ove nel bilancio sussista la relativa capacità di spesa.

2.2.6 - Art.79, comma 3 CCNL 16.11.2022

In attuazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 604 della L. n. 234/2021 (Legge di bilancio 2022), è stato applicato l'incremento previsto dall'art.79, comma 3 del CCNL 16.11.2022, che dovrà comunque essere valutato in base alla propria capacità di bilancio. Il monte salari è stato determinato considerando le tabb. 12, 13 e 14 del Conto Annuale (anno 2018) (vedi allegato 1, foglio "CALCOLI art.79, co.3").

In relazione alla quantificazione del fondo decentrato - anno 2021 (€ 143.734,00) e delle somme destinate all'area delle posizioni organizzative (€ 42.894,17), tenuto conto che lo 0,22% del monte salari calcolato è pari a € 1.437,88 è stato applicato al fondo decentrato un incremento pari ad € 1.107,40. All'area delle posizioni organizzative, ora Elevate Qualificazioni, può essere applicato un incremento pari ad € 330,48.

CCNL 16.11.2022	Art. 79, co.3	In attuazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 604 della L. n. 234/2021 (Legge di bilancio 2022), con la decorrenza ivi indicata, gli enti possono incrementare, in base alla propria capacità di bilancio, le risorse di cui al comma 2, lett. c) e quelle di cui all'art. 17, comma 6, di **una misura complessivamente non superiore allo 0,22% del monte salari 2018**. Tali risorse, in quanto finalizzate a quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, del D.L. n. 80/2021, non sono sottoposte al limite di cui all'art. 23, comma 2 del D. lgs. n. 75/2017. Gli enti destinano le risorse così individuate ripartendole in misura proporzionale sulla base degli importi relativi all'anno 2021 delle risorse del presente Fondo e dello stanziamento di cui all'art. 17, comma 6. Le risorse stanziate ai sensi del presente comma sono utilizzate anche per corrispondere compensi correlati a specifiche esigenze della protezione civile, in coerenza con le disposizioni del CCNL	€ 1.107,40

2.2.7 – Art.8, comma 3 DL n.13/2023

...impegni derivanti dall'attuazione dei progetti del PNRR e degli adempimenti connessi, per gli anni dal 2023 al 2026, gli enti locali che rispettano i requisiti di cui al comma 4, possono incrementare, oltre il limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, l'ammontare della componente variabile dei fondi per la contrattazione integrativa destinata al personale in servizio, anche di livello dirigenziale, in misura non superiore al 5% della componente stabile di ciascuno dei fondi certificati nel 2016.

Possono procedere all'incremento di cui sopra gli enti locali che soddisfano i seguenti requisiti:

a) nell'anno precedente a quello di riferimento, rispetto dell'equilibrio di cui all'articolo 1, comma 821, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, con riferimento al saldo "Equilibrio di bilancio";
b) nell'anno precedente a quello di riferimento, rispetto dei parametri del debito commerciale residuo e dell'indicatore di ritardo annuale dei pagamenti di cui all'articolo 1, commi 859 e 869 della legge 30 dicembre 2018, n. 145;
c) incidenza del salario accessorio ed incentivante rispetto al totale della spesa del personale di cui al punto 4.2 del piano degli indicatori e dei risultati di bilancio adottato ai sensi dell'articolo 228, comma 5, del decreto legislativo n. 267 del 2000, dell'ultimo rendiconto approvato, non superiore all'8 per cento;
d) approvazione, da parte del consiglio comunale, del rendiconto dell'anno precedente a quello di riferimento nei termini previsti dalla normativa vigente.

L'ente non ha comunicato il rispetto dei requisiti di cui sopra pertanto non è stato applicato alcun finanziamento.

3. APPLICAZIONE DELL'ART.23, COMMA 2 DEL D. LGS. N.75/2017 E DELL'ART. 33, COMMA E DEL D.L. N.34/2019

L'art. 23, comma 2 del D. Lgs. n.75/2017 novella che *decorrere dal 1° gennaio 2017 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016.*

Come già verificato in occasione della quantificazione del fondo decentrato per l'anno 2022, il limite previsto dall'art. 23, comma 2 del D. Lgs. n.75/2017 è pari a € 116.294,18. Relativamente all'anno di riferimento l'ammontare delle risorse soggette al suddetto limite è pari ad € 81.363,46 pertanto inferiore al limite stesso e quindi il fondo decentrato non è soggetto ad alcuna riduzione (vedi allegato 1).

L'art.33, comma del DL n.34/2019 novella che *il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite,*

riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018.

In relazione all'andamento del personale non si rilevano incrementi rispetto all'anno 2018 pertanto non appare necessario adeguare in aumento il fondo per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite riferito all'anno 2018 (vedi allegato 1)

4. FINANZIAMENTO DEL NUOVO SISTEMA DI CLASSIFICAZIONE

L'art.13, comma 8 del CCNL 16.11.2022 prevede che le progressioni di cui al comma 6, nell'ambito del nuovo sistema di classificazione, ivi comprese quelle di cui all'art. 93 e art. 107, sono finanziate anche mediante l'utilizzo delle risorse determinate ai sensi dell'art.1, comma 612, della L. n. 234 del 30.12.2021 (Legge di Bilancio 2022), in misura non superiore allo 0.55% del m.s. dell'anno 2018, relativo al personale destinatario del presente CCNL.

Considerato che il monte salari è pari ad € 653.581,00, lo 0,55% dello stesso è pari ad € 3.594,70, somma che può essere utilizzata per le progressioni verticali in deroga entro il 31.12.2025.

Allegato 1)

RISORSE DECENTRATE PARTE STABILE SOGGETTE AL LIMITE			2024
CONTRATTO		**DESCRIZIONE**	**IMPORTO**
CCNL 21.5.2018	Art.67, co. 1	Il "Fondo risorse decentrate", è costituito da **un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili**, indicate dall'art. 31, comma 2, del CCNL del 22.1.2004, **relative all'anno 2017**, come certificate dal collegio dei revisori	€ 79.935,00
CCNL 21.5.2018	Art. 67, co. 1	Nell'importo consolidato di cui al presente comma **confluisce altresì l'importo annuale delle risorse** di cui all'art. 32, comma 7, del CCNL del 22.1.2004, **pari allo 0,20% del monte salari dell'anno 2001**, esclusa la quota relativa alla dirigenza, **nel caso in cui tali risorse non siano state utilizzate**, nell'anno 2017, per gli incarichi di "alta professionalità"	
CCNL 21.5.2018	Art.67, co.2, lett. c)	dell'importo corrispondente alle **retribuzioni individuali di anzianità e degli assegni ad personam non più corrisposti al personale cessato dal servizio**, compresa la quota di tredicesima mensilità; l'importo confluisce stabilmente **nel Fondo dell'anno successivo alla cessazione dal servizio** in misura intera in ragione d'anno	€ 1.212,54
CCNL 21.5.2018	Art.67, co.2, lett. d)	di eventuali risorse riassorbite ai sensi dell'art. 2, comma 3, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;	
CCNL 21.5.2018	Art.67, co.2, lett. e)	degli importi necessari a sostenere a regime **gli oneri del trattamento economico di personale trasferito**, anche nell'ambito di processi associativi, di delega o trasferimento di funzioni, a fronte di corrispondente riduzione della componente stabile dei Fondi delle amministrazioni di provenienza	
CCNL 21.5.2018	Art.67, co.2, lett. f)	dell'importo corrispondente agli **eventuali minori oneri che deriveranno dalla riduzione stabile di posti di organico del personale della qualifica dirigenziale**, sino ad un importo massimo corrispondente allo 0,2% del monte salari annuo della stessa dirigenza; **tale risorsa è attivabile solo dalle Regioni**	
CCNL 21.5.2018	Art.67, co.2, lett. g)	degli importi corrispondenti a **stabili riduzioni delle risorse destinate alla corresponsione dei compensi per lavoro straordinario**, ad invarianza complessiva di risorse stanziate	
CCNL 16.11.2022	Art.79,co.1, lett.c)	risorse stanziate dagli enti **in caso di incremento stabile della consistenza di personale, in coerenza con il piano dei fabbisogni**, al fine di sostenere gli oneri dei maggiori trattamenti economici del personale	
CCNL 21.5.2018	Art.15, co.5	A seguito del consolidamento delle risorse decentrate stabili con **decurtazione di quelle che gli enti hanno destinato alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative dagli stessi istituite**, secondo quanto previsto dall'art. 67, comma 1, le risorse destinate al finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative sono corrisposte a carico dei bilanci degli enti	

CCNL 21.5.2018	Art.15, co.7	in **caso di riduzione delle risorse destinate alla retribuzione di posizione e di risultato** delle posizioni organizzative previste dal comma 5, si **determina un corrispondente ampliamento delle facoltà di alimentazione del Fondo** risorse decentrate, attraverso gli strumenti a tal fine previsti dall'art. 67	
		TOTALE PARTE STABILE SOGGETTA A LIMITE	**€ 81.147,54**

RISORSE DECENTRATE PARTE STABILE NON SOGGETTE AL LIMITE			**2024**
CONTRATTO		**DESCRIZIONE**	**IMPORTO**
CCNL 21.5.2018	Art.67, co.2, lett. a)	di un importo, su base annua, pari a **Euro 83,20 per le unità di personale** destinatarie del presente CCNL **in servizio alla data del 31.12.2015, a decorrere dal 31.12.2018 e a valere dall'anno 2019**	€ 1.830,00
CCNL 21.5.2018	Art.67, co.2, lett. b)	di un **importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime** di cui all'art. 64 riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria **e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali**; tali differenze **sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono gli incrementi** e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data	€ 1.374,00
CCNL 21.5.2018	Art.67, co.2, lett. e)	degli importi necessari a sostenere a regime **gli oneri del trattamento economico di personale trasferito**, anche nell'ambito di processi associativi, di delega o trasferimento di funzioni, a fronte di corrispondente riduzione della componente stabile dei Fondi delle amministrazioni di provenienza	
CCNL 16.11.2022	Art.79,co.1-bis	A decorrere dalla data di entrata in vigore del nuovo sistema di classificazione professionale di cui all'art. 13, comma 1 nella parte stabile di cui al comma 1 confluisce anche, senza nuovi o maggiori oneri per gli enti, **la quota di risorse già a carico del bilancio, corrispondente alle differenze stipendiali tra B3 e B1 e tra D3 e D1**.	
CCNL 16.11.2022	Art.79, co.1, lett. b)	un importo, su base annua, pari **a Euro 84,50 per le unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31/12/2018** (n. dipendenti 25 dipendenti)	€ 2.112,50
CCNL 16.11.2022	Art.79, co.1, lett. d)	di un importo **pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art. 76 (Incrementi degli stipendi tabellari) riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali**	€ 1.496,30
		TOTALE PARTE STABILE NON SOGGETTA LIMITE	**€ 6.812,80**

RISORSE DECENTRATE VARIABILI SOGGETTE AL LIMITE			**2024**
CONTRATTO		**DESCRIZIONE**	**IMPORTO**
CCNL 21.5.2018	Art.67, co.3, lett.a)	**risorse derivanti dall'applicazione dell'art. 43 della legge n. 449/1997**, anche tenuto conto di quanto esplicitato dall'art. 15, comma 1, lett. d) del CCNL dell'1.4.1999, come modificato dall'art. 4, comma 4, del CCNL del 5.10.2001;	

CCNL 21.5.2018	Art.67, co.3, lett.c)	risorse derivanti da disposizioni di legge che prevedano specifici trattamenti economici in favore del personale, da utilizzarsi secondo quanto previsto dalle medesime disposizioni di legge	
CCNL 21.5.2018	Art.67, co.3, lett.d)	importi una tantum corrispondenti alla **frazione di RIA** di cui al comma 2, lett. b), **calcolati in misura pari alle mensilità residue dopo la cessazione**, computandosi a tal fine, oltre ai ratei di tredicesima mensilità, le frazioni di mese superiori a quindici giorni; **l'importo confluisce nel Fondo dell'anno successivo alla cessazione dal servizio**	€ 215,92
CCNL 21.5.2018	Art.67, co.3, lett.f)	**risorse di cui all'art. 54 del CCNL del 14.9.2000**, con i vincoli di destinazione ivi indicati;	
CCNL 21.5.2018	Art.67, co.3, lett.g)	**risorse destinate ai trattamenti economici accessori del personale delle case da gioco** secondo le previsioni della legislazione vigente e dei relativi decreti ministeriali attuativi	
CCNL 16.11.2022	Art.79, co.2 lett.b)	**un importo massimo corrispondente all'1,2% su base annua, del monte salari dell'anno 1997**, relativo al personale destinatario del presente CCNL, ove nel bilancio dell'ente sussista la relativa capacità di spesa	€ 7.492,00
CCNL 16.11.2022	Art.79, co.2 lett.c)	**risorse finalizzate ad adeguare le disponibilità del Fondo sulla base di scelte organizzative, gestionali e di politica retributiva degli enti, anche connesse ad assunzioni di personale a tempo determinato**, ove nel bilancio sussista la relativa capacità di spesa; in tale ambito sono ricomprese le risorse già previste all'art. 56 quater comma 1 lettera c) del CCNL 21.05.2018 (Utilizzo dei proventi delle violazioni del codice della strada)	€ 3.000,00
		TOTALE PARTE VARIABILE SOGGETTE AL LIMITE	**€ 10.707,92**

RISORSE DECENTRATE VARIABILI NON SOGGETTE AL LIMITE			**2024**
CONTRATTO		**DESCRIZIONE**	**IMPORTO**
CCNL 16.11.2022	Art.80, co.1	Sono infine rese disponibili eventuali risorse residue di cui all'art. 79, comma 1 **(RISORSE STABILI) non integralmente utilizzate in anni precedenti**, nel rispetto delle disposizioni in materia contabile	
CCNL 21.5.2018	Art.67, co.3, lett.b)	**quota di risparmi conseguiti e certificati** in attuazione dell'art. 16, commi 4, 5 e 6 del D.L. 6 luglio 2011, n. 98	
CCNL 21.5.2018	Art.67, co.3, lett.c)	**risorse derivanti da disposizioni di legge che prevedano specifici trattamenti economici in favore del personale**, da utilizzarsi secondo quanto previsto dalle medesime disposizioni di legge (es. INCENTIVI TECNICI, ISTAT, recupero IMU-TARI)	

CCNL 21.5.2018	Art.67, co.3, lett.a)	**risorse derivanti dall'applicazione dell'art. 43 della legge n. 449/1997**, anche tenuto conto di quanto esplicitato dall'art. 15, comma 1, lett. d) del CCNL dell'1.4.1999, come modificato dall'art. 4, comma 4, del CCNL del 5.10.2001;	
CCNL 16.11.2022	Art.79, co. 2 lett. d)	eventuali **somme residue, dell'anno precedente, accertate a consuntivo, derivanti dall'applicazione della disciplina dello straordinario** di cui all'art. 14 del CCNL 1.04.1999	
CCNL 21.5.2018	Art.67, co.3, lett.K)	**integrazioni alla componente variabile del fondo** - a seguito dei **trasferimenti di personale** di cui al comma 2 lett. e) ed a fronte della corrispondente riduzione ivi prevista della componente variabile dei fondi - limitatamente all'anno in cui avviene il trasferimento	
CCNL 21.5.2018	Art.67, co.3, lett.c)	risorse derivanti da disposizioni di legge che prevedano specifici trattamenti economici in favore del personale, da utilizzarsi secondo quanto previsto dalle medesime disposizioni di legge **(COMPENSI PROFESSIONALI LEGALI IN RELAZIONE A SENTENZE FAVOREVOLI)**	
CCNL 21.5.2018	Art.67, co.3, lett.j)	un importo corrispondente alle eventuali risorse che saranno stanziate in applicazione della normativa di legge richiamata ai commi 8 e 9, a condizione che siano stati emanati i decreti attuativi dalla stessa previsti e nel rispetto di questi ultimi **(REGIONI E CITTA' METROPOLITANE)**	
CCNL 16.11.2022	Art.79, co.5	un importo, su base annua, pari **a Euro 84,50 per le unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31/12/2018 (UNA TANTUM per biennio 2020 - 2021).** Le quote relative agli incrementi annuali di cui al comma 1, lett. b) di competenza degli anni 2021 e 2022 e quelle relative agli incrementi annuali di cui al comma 3 di competenza dell'anno 2022 sono computate, quali risorse variabili ed una tantum, nel Fondo relativo al 2023. È possibile, in alternativa, computare la quota relativa all'anno 2021 delle risorse di cui al comma 1, lett. b), ferma restando la natura variabile ed una tantum della stessa, nonché le risorse di cui al comma 3, nella costituzione del Fondo anno 2022, qualora la contrattazione di cui all'art. 7 relativa a tale anno non sia stata ancora definita.	
CCNL 16.11.2022	Art. 79, co.3	In attuazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 604 della L. n. 234/2021 (Legge di bilancio 2022), con la decorrenza ivi indicata, gli enti possono incrementare, in base alla propria capacità di bilancio, le risorse di cui al comma 2, lett. c) e quelle di cui all'art. 17, comma 6, di **una misura complessivamente non superiore allo 0,22% del monte salari 2018**. Tali risorse, in quanto finalizzate a quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, del D.L. n. 80/2021, non sono sottoposte al limite di cui all'art. 23, comma 2 del D. lgs. n. 75/2017. Gli enti destinano le risorse così individuate ripartendole in misura proporzionale sulla base degli importi relativi all'anno 2021 delle risorse del presente Fondo e dello stanziamento di cui all'art. 17, comma 6. Le risorse stanziate ai sensi del presente comma sono utilizzate anche per corrispondere compensi correlati a specifiche esigenze della protezione civile, in coerenza con le disposizioni del CCNL	€ 1.107,40

DL n.13/2023	Art.8, co.3	...impegni derivanti dall'attuazione dei progetti del PNRR e degli adempimenti connessi, per gli anni dal 2023 al 2026, gli enti locali che rispettano i requisiti di cui al comma 4, possono incrementare, oltre il limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, l'ammontare della componente variabile dei fondi per la contrattazione integrativa destinata al personale in servizio, anche di livello dirigenziale, in misura non superiore al 5% della componente stabile di ciascuno dei fondi certificati nel 2016	
		TOTALE PARTE VARIABILE NON SOGGETTE AL LIMITE	**€ 1.107,40**
		TOTALE RISORSE DECENTRATE SOGGETTE A LIMITE	**€ 91.855,46**
		LIMITE ART.23, COMMA 2 DLGS.N.75/2017	**€ 116.294,18**

			2024
			IMPORTO
D. Lgs. 75/2017	art.23,co.2	A decorrere dal 1º gennaio 2017 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, non puo' superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016	
		TOTALE DECURTAZIONI	**€ -**
		RISORSE DECENTRATE DISPONIBILI PER LA CCI	**€ 99.775,66**
		personale 31.12.2018	25,00
		personale 31.12	24,00
		trattamento medio pro-capite (anno 2018)	**€ 3.197,40**
		trattamento medio pro-capite nell'anno di riferimento	**€ 3.827,31**
DL n.34/2019	art.33, co.2	Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018.	
		TOTALE ADEGUAMENTI IN AUMENTO O IN DIMINUZIONE	**€ -**
		TOTALE RISORSE DECENTRATE	**€ 99.775,66**